

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, nell'ambito dell'attivata procedura espropriativa per la sistemazione urbanistica, realizzazione di un complesso edilizio e arredo della Piazza Repubblica, con delibera di G.C. n. 682 del 14.09.1994, trascritta alla Conservatoria dei RR.II. di Rimini in data 26.10.1994, veniva pronunciato l'esproprio ex art. 13 - Legge n. 865/71, a favore del Comune di Cattolica, dei beni immobili già di proprietà del Sig. Ottaviani Giocondo, relativamente al terreno censito al Foglio n. 6, mappale n. 2466 di mq. 214, nonchè dei Sigg.ri Ottaviani Giocondo (padre), Ottaviani Pier Lorenzo (figlio) e Ottaviani Pier Luigi (figlio), relativamente agli ulteriori terreni censiti sempre a Foglio n. 6, mappali n. 540 e n. 1381 di complessivi mq. 945 e mappali n. 2844 e n. 2845 di complessivi mq. 145, sui quali vi era un fabbricato ad uso bar;

- che, nel corso della suindicata procedura espropriativa, veniva depositata presso la Cassa DD.PP. di Forlì, sia l'indennità di esproprio di Euro 10.040,65 (L. 19.441.400), rifiutata dalla ditta "OTTAVIANI Giocondo", giusta quietanza n. 231 del 2.08.1994, nonchè quella rifiutata dalla ditta "OTTAVIANI Giocondo, OTTAVIANI Pier Luigi ed eredi di OTTAVIANI Pier Lorenzo, in quanto deceduto a Cattolica il 2.06.94" di Euro 72.936,42 (L. 141.224.600), giusta quietanza n. 232 del 2.08.1994;

- che, in data 20 gennaio 1997, decedeva a Riccione anche il Sig. OTTAVIANI Giocondo, padre di OTTAVIANI Pier Luigi e del premorto OTTAVIANI Pier Lorenzo, per cui l'asse ereditario inerente alle aree oggetto dell'esproprio in questione, per effetto dell'intervenute successioni ereditarie, determinava la seguente ripartizione:

a)- per i mappali n. 2844 e n. 2845 di complessivi mq. 145, la quota dei 5/6 è di competenza del Sig. OTTAVIANI Pier Luigi, la restante quota di 1/6 è della Sig.ra GALLI Angelina, moglie e vedova di OTTAVIANI Pier Lorenzo;

b)- per i mappali n. 540 e n. 1381 di complessivi mq. 945, la quota dei 2/3 è di competenza del Sig. OTTAVIANI Pier Luigi, la restante quota di 1/3 è della vedova Sig.ra GALLI Angelina;

c)- il mappale n. 2466 di complessivi mq. 214 è di esclusiva proprietà del Sig. OTTAVIANI Pier Luigi;

Dato atto che la Commissione Prov.le Espropri di Rimini in data 11.01.2000 determinava l'indennità definitiva dell'esproprio in questione e, precisamente:

a)- £. 382.500/mq. quale valore venale unitario per i mappali nn. 540, 1381 e 2466, di complessivi mq. 1.159;

b)- £. 1.226.000/mq. quale valore venale unitario per i mappali nn. 2844 e 2845 (area edificata a bar), di complessivi mq. 145;

- che, in riferimento a quanto sopra, con atto giudiziale notificato al Comune di Cattolica in persona del Sindaco pro-tempore a mezzo raccomandata postale in data 04.04.2000, il Sig. Pier Luigi Ottaviani, residente in Bologna - Via Santo Stefano n. 45, citava il Comune medesimo avanti la Corte d'Appello di Bologna, in opposizione alla suddetta stima espropriativa ex art. 19 - Legge n. 865/71, nonchè per il riconoscimento dell'indennità di occupazione deliberata con atto della G.C. n. 271 del 17.07.1992;

- che, con atto della G.C. n. 85 del 26.04.2000, il Sindaco veniva autorizzato a resistere e stare nell'anzidetto giudizio nominando, quale legale difensore del Comune, conferendogli il più ampio mandato "ad

litem", l'avv.to Gaetano Rossi, con studio in Rimini - Corso d'Augusto n. 100, con elezione del relativo domicilio in Bologna - Piazza S. Domenico n. 5, presso lo studio dell'avv.to Lanfranco Tonini;

Evidenziato che, nelle more di tale giudizio, la Sig.ra GALLI Angelina, quale coerede del Sig. OTTAVIANI Pier Luigi per le quote sopracitate, con comunicazione pervenuta in data 19.10.2000, Prot. n. 2761, dichiarava la sua completa estraneità in merito all'anzidetto giudizio proposto in Corte di Appello, accettando altresì la predetta indennità definitiva per quanto di sua competenza, richiedendone il relativo pagamento oltre alla legittima indennità di occupazione intervenuta per il periodo "17.07.92 - 14.09.94" nonchè agli interessi legali maturati su tali somme dalla data di avvenuto esproprio (14.09.94) al saldo;

- che, pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. 458 del 6.11.2000 si procedeva a liquidare alla Sig.ra GALLI Angelina le somme di cui sopra per un ammontare complessivo di Euro 74.886,25 (£. 145.000.000) inclusa la quota parte di Euro 18.234,02 (£. 35.306.000) stralciata dall'anzidetta quietanza n. 232 del 2.08.1994 di complessivi Euro 72.936,42 (£. 141.224.600) depositata presso la Cassa DD.PP.;

Dato atto che per effetto della suindicata parziale restituzione la Direzione Provinciale della Cassa DD.PP. di Forlì con nota pervenuta il 29.01.2001 trasmetteva copia conforme della Polizza n. 31203 che quantificava in complessivi Euro 54.702,39 (£. 105.918.600) il residuo importo della quietanza n. 232/1994 rimasto in deposito ad esclusiva competenza del Sig. Pier Luigi Ottaviani;

Dato altresì atto che, con sentenza n. 1/2005 depositata il 3.01.2005, la succitata Corte d'Appello, definiva il giudizio in questione (R.G. n. 475/2000), determinando le relative indennità di esproprio in Euro 241.843,41 (già £. 468.274.135) e di occupazione in Euro 52.399,41 (già £. 101.459.400), dovute dal Comune convenuto a favore della parte attrice, oltre agli interessi legali nelle modalità di cui alla parte motiva con compensazione tra le parti delle spese di causa e di quelle di C.T.U.;

Visto a tal proposito la nota del 14.01.2005 con la quale il legale dell'Ente, nel trasmettere il dispositivo della suddetta sentenza, sentito anche il ns. C.T.P. (geom. Silvio Di Giovanni), giudica soddisfacente il tenore della medesima, in quanto vengono confermati i valori della C.T.U. (Consulenza Tecnica d'Ufficio) che ha notevolmente ridimensionato il valore di mercato dei terreni espropriati (di complessivi mq. 1.159) quantificandolo in £. 26.350/mq. contro £. 382.500/mq. stimato dalla Commissione Espropri, determinando un valore per il fabbricato/bar (mq. 145) di £. 3.000.000/mq. che, seppur superiore alla stima della Commissione (£. 1.226.000/mq.), è di molto inferiore alla valutazione di parte attrice che richiedeva un'indennità fra i 4,5 e i 5,9 milioni/mq.;

Considerato inoltre che detta sentenza rigetta anche la richiesta della rivalutazione monetaria e dei danni proposta sempre da parte attrice, limitandosi a riconoscere gli interessi legali sugli importi sopra determinati, previa decurtazione delle somme già depositate che, nella fattispecie, ammontano a complessivi Euro 64.743,04 (£. 125.360.000);

Ritenuto pertanto di concordare con le indicazioni del ns. legale sulla congruità delle predette decisioni di Corte d'Appello evitando il ricorso in Cassazione contro detto giudicato e di procedere, quindi, al deposito presso la Cassa DD.PP. delle somme oggetto di condanna debitamente maggiorate degli interessi legali nelle modalità e termini come da sentenza;

Preso atto che tale sentenza, non essendo stata notificata dalla parte attrice, è divenuta esecutiva per l'effettivo decorso del termine di impugnazione (1 anno + 45 giorni dalla data di deposito in Cancelleria) e che la medesima è stata debitamente registrata all'Agenzia delle Entrate di Bologna in data 16.02.2006 al n. 1473 a cura e spese del Comune convenuto, giusta Determinazione Dirigenziale n. 41 del 23.01.2006;

Visto che sulla base della succitata sentenza, nonché per effetto delle intervenute successioni ereditarie, sono state determinate le quote di indennità che competono al Sig. OTTAVIANI Pier Luigi, così come segue:

1)- Indennità di esproprio

a)- mappali n. 2844 e n. 2845 di mq. 145 (mq. 29 + mq. 116);

quota parte dei 5/6;

Indennità complessiva da sentenza = Euro 224.658,75

(£. 435.000.000);

quota dei 5/6 = Euro 187.215,63 (£. 362.500.000);

b)- mappali n. 540 e n. 1381 di mq. 945 (mq. 460 + mq. 485);

quota parte dei 2/3;

mappale n. 2466 di mq. 214 - quota di proprietà al 100/100;

Indennità complessiva da sentenza = Euro 17.184,66

(£. 33.274.135);

quota dei 2/3 = Euro 4.424,43 (£. 8.566.915);

quota al 100/100 = Euro 10.548,00 (£. 20.423.760);

Totale quota parte Indennità di esproprio (a+b): Euro 202.188,06  
(£.391.490.675)

2)- Indennità di occupazione (per il periodo 17.07.1992-14.09.1994)

vale a dire 2 anni e 60 gg., al tasso legale del 10% su ciascuna annualità o frazione di essa, vale a dire complessivamente Euro 43.807,40 (20.218,80 + 20.218,80 + 3.369,80);

Visto inoltre che la succitata sentenza riconosce alla parte attrice gli interessi nella misura legale e previa decurtazione degli importi già depositati che, come già detto, nella fattispecie ammontano a complessivi Euro 64.743,06 (£. 125.360.000), con le seguenti modalità:

a)- per l'indennità di esproprio, sul residuo importo ottenuto di

Euro 137.445,00 (202.188,06 - 64.743,06) a far data dal

14.09.1994 (delibera d'esproprio) sino al deposito;

b)- per l'indennità di occupazione, su ciascuna delle suindicate 2

annualità e relativa frazione di essa (60 gg.), a far data dalla

relativa maturazione e perciò dal 17.07.93; dal 17.07.94; dal

14.09.94, sino al deposito;

Ritenuto di prevedere il deposito delle anzidette somme di sentenza al 31 luglio 2006 e visti, altresì, i conteggi relativi agli interessi di cui sopra, che si danno depositati agli atti della presente delibera e che portano alle seguenti risultanze:

a)- Interessi legali sull'Indennità di esproprio

(Euro 137.445,00) dal 14.09.94 al 31.07.2006: Euro 74.091,35;

b)- Interessi legali sull'Indennità di occupazione calcolati su

ciascuna delle anzidette 2 annualità e relativa frazione

temporale (60 gg.), a far tempo dalle rispettive date di

maturazione (17.07.93; 17.07.94; 14.09.94) sino al 31.07.2006:  
Euro 26.298,10;

Atteso, quindi, che il complessivo importo da depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti a favore del Sig. OTTAVIANI Pier Luigi, risulta di Euro 281.641,85 (Euro 137.445,00 + 43.807,40 + 74.091,35 + 26.298,10);

Ritenuta, pertanto, la necessità di dover riconoscere come debito fuori bilancio ex art. 194, I comma lett. a) del Dec. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, il sopracitato complessivo importo di Euro 281.641,85 derivante dalla succitata sentenza esecutiva di Corte d'Appello n. 1/2005;

Vista la deliberazione n. 61 del 22 dicembre 2005, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2006, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2006-2008 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto il Dec. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico degli Enti Locali" e, in particolare, l'art. 194, lett.a);

Vista la Legge Costituzionale n. 3/2001;

Vista la Legge n. 289/2002 e, in particolare, l'art. 23, comma 5 ;

Visto l'art. 41, IV comma, Legge n. 448/2001;

Visto il parere espresso dalla Corte dei Conti sez. regionale della Campania, circa la possibilità di finanziare i debiti fuori bilancio utilizzando i fondi derivanti dalla vendita di beni patrimoniali;

Preso atto che l'ente non dispone nè di avanzi di amministrazione nè di entrate disponibili da destinare al finanziamento del debito in argomento, e che pertanto è possibile provvedere al pagamento solo attraverso proventi derivanti dall'alienazione di cespiti patrimoniali, come individuati nel piano delle alienazioni testè approvato;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 227 del D.LGS. 267/2000, si provvederà ad inviare il rendiconto recante il debito fuori bilancio in argomento alla sezione enti locali della Corte dei Conti per il referto di cui all'art. 13 del D.L. 22/12/1981 n. 786, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2/1982, n. 51 e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto della relazione dell'Assessore Mazza e degli interventi dei Consiglieri Bondi, Cimino e delle precisazioni del Segretario, sul disguido che si è verificato in ordine alla trasmissione degli atti alla 1a commissione e del relativo impegno a formalizzare l'invio, dibattito che sarà integralmente riportato nel resoconto della seduta;

Con voti favorevoli n. 16, contrari n. 1 (il Consigliere Tonti di R.C.) astenuto n. 1 (il Consigliere Carli di A.N.), espressi in forma palese dai 18 Consiglieri presenti e votanti;

## D E L I B E R A

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di prendere atto della sentenza esecutiva di Corte d'Appello n. 1/2005, citata in premessa e agli atti

depositata, in merito alla determinazione definitiva dell'indennità di esproprio di occupazione dovuta dal Comune di Cattolica al Sig. OTTAVIANI Pier Luigi, nato a Cattolica il 04.05.1941 e residente a Bologna in Via Santo Stefano, 45

(Cod. Fisc. TTV PLG 41E04 C357X), relativamente ai terreni di complessivi mq. 1.159 e all'area edificata di mq. 145, catastalmente censiti come in premessa;

- di riconoscere come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, I comma lett. a),- Dec. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, l'ammontare complessivo di Euro 281.641,85 derivante dalla succitata sentenza esecutiva comprensivo della sorte capitale e relativi interessi legali calcolati secondo le modalità e decorrenze di cui alla sentenza e, pertanto, sulla base dei conteggi che si danno depositati agli atti della presente deliberazione;

- di dare atto che il succitato debito di euro 281.641,85 sarà fronteggiato come segue:

1)- quanto ad euro 258.321,60 relativi all'indennità di esproprio, di occupazione e agli interessi legali maturati sino alla data di entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, con i proventi derivanti dall'attuazione del piano delle alienazioni testè approvato;

2)- quanto ad euro 23.320,25 relativi agli interessi legali maturati successivamente alla data anzidetta (19.11.2001) sull'intervento 8 del servizio 5, funzione 1, titolo 1 della spesa corrente;

- di demandare ad un successivo provvedimento, di competenza del dirigente del settore "Servizi Finanziari", la necessaria variazione di bilancio, a cui seguirà il deposito di quanto sopra presso la Cassa DD.PP.

- Direzione Provinciale del Tesoro di Forlì, in adempimento a quanto ordinato in sentenza;

- di inviare ai sensi dell'art. 23, comma 5 - Legge n.289/2002 il presente atto al Collegio dei Revisori e alla competente Procura della Corte dei Conti;

- di individuare quale responsabile del procedimento in merito al sopracitato deposito amministrativo alla Cassa DD.PP. il dr. Mentani Gastone, funzionario dell'Ufficio Espropri.